



CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno *thema decidendum*, giova ricordare che il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito a cognizione piena dell'opposizione all'esecuzione formulata da [REDACTED] avverso il pignoramento immobiliare promosso nei loro confronti dalla [REDACTED] e per essa quale mandataria dalla [REDACTED] (procedura esecutiva immobiliare n. RGE [REDACTED]).

Nella fase sommaria dell'opposizione tenutasi dinanzi al giudice dell'esecuzione, quest'ultimo, con ordinanza emessa in data [REDACTED], non ritenendo sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c., ha rigettato l'istanza di sospensione, e ha assegnato il termine di 120 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.

Parte opponente ha introdotto il presente giudizio, reiterando le medesime contestazioni, già formulate nella fase sommaria, alla legittimità del pignoramento per i seguenti motivi:

- Inesistenza della titolarità del credito in capo alla [REDACTED], quale cessionaria del credito in quanto il credito portato nel precetto e nel successivo atto di pignoramento non è compreso nella cessione richiamata e inesistenza del contratto di cessione del credito stipulato fra [REDACTED] e [REDACTED];
- Indeterminatezza del tasso d'interesse ex art.1284.3 c.c. e Mancanza di Trasparenza di cui all'art.117.4 T.u.b. nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 27.05.2010 per atto ai rogiti Notaio [REDACTED] di cui al N.Rep. [REDACTED] e N.Racc. [REDACTED] oggetto di causa.

Alla luce di tali ragioni, [REDACTED] e [REDACTED] hanno introdotto il presente giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni "*Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento dello spiegato ricorso in opposizione: In Via Preliminare Voglia concedersi, con provvedimento inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione delle parti, per tutti i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'esecuzione immobiliare di cui al N.r.e. [REDACTED] Tribunale di Livorno promossa dalla [REDACTED] e per essa [REDACTED], a questo atto rappresentata da [REDACTED] /o del titolo posto a fondamento dell'esecuzione immobiliare Nre [REDACTED] Tribunale di Livorno - In Via Pregiudiziale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, previa sospensione con provvedimento emesso inaudita altera parte e*



prima dell'udienza di comparizione delle parti dell'esecuzione immobiliare di cui al N.r.e. [REDACTED] Tribunale di Livorno promossa dalla [REDACTED] e per essa [REDACTED], a questo atto rappresentata da [REDACTED], e/o del titolo posto a fondamento dell'esecuzione immobiliare Nre [REDACTED] Tribunale di Livorno, Voglia accertare e dichiarare l'inesistenza della titolarità del credito in capo alla [REDACTED] e per essa [REDACTED] a questo atto rappresentata da [REDACTED], quale cessionaria del credito in quanto il credito portato nel precetto e nel successivo atto di pignoramento immobiliare non è compreso nell'atto di cessione richiamato. In Via Principale nel merito: per tutte le ragioni indicate in premessa Voglia: a) Accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in narrativa la difformità fra tasso d'interesse determinato nel contratto di mutuo oggetto di causa rispetto al tasso effettivo di ammortamento applicato nei confronti degli odierni ricorrenti e per l'effetto dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo fondiario ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1283, 1284.3, 1419 c.c. e art. 117.4 e 7 T.u.b. e di ogni norma ritenuta applicabile con la conseguente condanna della [REDACTED] e per essa [REDACTED], a questo atto rappresentata da [REDACTED] alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite con il ricalcolo al tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione b) Accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi prevista nel contratto di mutuo fondiario oggetto di causa, perché posta in violazione degli artt. 1346 c.c. - 1419 c.c. - 1339 c.c. e artt. 117.4 e 6 T.U.B. poiché non soddisfacente il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione dell'art. 1284 c.c. e, previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa corrisposte dai ricorrenti per rate di ammortamento scadute, ricalcolare il tasso d'interesse del contratto al tasso sostitutivo di cui all'art. 117.7 T.U.B. determinando per le rate a scadere un piano di ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti. c) In conseguenza dell'accertamento e della dichiarazione di nullità di cui al punto a) e b), accertare e dichiarare la nullità del successivo atto di pignoramento immobiliare notificato in data [REDACTED] dalla resistente [REDACTED] e per essa [REDACTED], a questo atto rappresentata da [REDACTED]



[REDACTED] ed altresì accertare e dichiarare la nullità dell'ipoteca volontaria iscritta a garanzia del mutuo e, conseguentemente, ordinare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria posta in essere presso i Registri Immobiliari a valere sui beni indicati nell'atto di mutuo di credito fondiario stipulato ai sensi dell'art.38 del D.Lgs.1.09.1993 n.385 in data [REDACTED] per atto ai [REDACTED]

[REDACTED] avrebbe concesso ai ricorrenti un mutuo della somma di euro 171.357,35 per l'estinzione del debito con il precedente istituto, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, dell'ipoteca volontaria iscritta a garanzia; e) Accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sul contratto di mutuo. f) In ogni caso Accertare e dichiarare nullo e, quindi, inefficace, l'atto di pignoramento immobiliare notificato in data [REDACTED] sul bene di proprietà degli odierni ricorrenti ed altresì accertare e dichiarare la nullità dell'ipoteca volontaria iscritta a garanzia del mutuo e, conseguentemente, ordinare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria posta in essere presso i Registri Immobiliari a valere sui beni indicati nell'atto di mutuo di credito fondiario stipulato ai sensi dell'art.38 del D.Lgs.1.09.1993 n.385 in data [REDACTED] per atto ai rogiti Notaio [REDACTED] di cui al N.Rep. [REDACTED] e N.Racc. [REDACTED] con cui [REDACTED]

[REDACTED] avrebbe concesso agli attori-opponenti un mutuo della somma di euro 171.357,35 per l'estinzione del debito con il precedente istituto, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, dell'ipoteca volontaria iscritta a garanzia. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio di cui il procuratore si dichiara antistatario".

Si è costituita in giudizio la creditrice opposta, [REDACTED]

[REDACTED], la quale ha contestato tutto quanto *ex adverso* dedotto, ritenendo infondati i motivi di opposizione formulati, e ha rassegnato le seguenti conclusioni "Piacchia all'On.le Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione immobiliare e dei provvedimenti ivi depositati per essere stata già vagliata la fase cautelare davanti al G.E. ed in sede di reclamo;- rigettare la domanda essendo la stessa infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto - condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre accessori di legge".



Con ordinanza del [REDACTED] è stata dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione della procedura esecutiva formulata dagli opposenti, in quanto già formulata dinanzi al giudice dell'esecuzione e rigettata e non suscettibile di essere riproposta dinanzi al giudice del merito nell'ambito del presente giudizio.

La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e l'espletamento di una CTU tecnico-contabile.

All'udienza del [REDACTED] 2026 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2. Tanto brevemente premesso, l'opposizione è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.

Infondato è il primo motivo di opposizione relativo al difetto di legittimazione attiva della creditrice opposta [REDACTED], per non aver provato la titolarità del credito fatto valere, oggetto di una cessione del credito.

Si rammenta che la Corte di Cassazione, negli ultimi recenti approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui il debitore contesta l'esistenza stessa del contratto di cessione, e la diversa ipotesi in cui il debitore non contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio. Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, ben può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass. civile sez. III, 22/6/2023 n. 17944 *"In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle*



*suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo).*

Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente la mera "notificazione" della cessione effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco, ma ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (cfr. Cass. 17944/2023).

Nella fattispecie in esame, parte opponente, ha contestato sia l'esistenza stessa della cessione, sia la mancata prova dell'inclusione, tra i crediti oggetto della cessione, anche del credito vantato nei suoi confronti.

Le contestazioni sono infondate.

Ed invero, dall'esame della documentazione depositata in atti, deve ritenersi che la creditrice abbia dato prova certa della titolarità del credito azionato in via esecutiva mediante la produzione in atti dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco, dal quale già poteva agevolmente evincersi l'inclusione tra i crediti ceduti anche di quello vantato nei confronti degli odierni opposenti. Nell'avviso, infatti, è espressamente indicato che i dati identificativi dei crediti oggetto della cessione operata con [REDACTED] sono messi a disposizione sul sito internet ivi indicato, al quale possono accedere i debitori ceduti propri al fine di verificare l'avvenuta cessione anche del credito esistente nei loro confronti. Ma, non solo, la creditrice opposta ha anche dato prova del possesso del titolo esecutivo e ha depositato la dichiarazione della stessa banca cedente, da cui si ricava inequivocabilmente l'avvenuta cessione e che tra i crediti acquistati rientra anche quello azionato nei confronti degli odierni opposenti.

Tali elementi, sebbene da soli da non sarebbero idonei a provare la titolarità del credito in capo all'odierna parte opposta, invece, unitariamente considerati devono essere ritenuti idonei a fornire la prova dell'avvenuta cessione del credito oggetto del presente in giudizio in favore [REDACTED] e, dunque, della sua legittimazione attiva.



3. Passando ad analizzare il secondo motivo di opposizione formulato dagli opposenti e concernente l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, e la illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi, all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, tali doglianze sono risultate parzialmente fondate e, pertanto, vanno accolte nei limiti di seguito specificati.

Al fine di accertare la legittimità e correttezza degli interessi applicati al contratto di mutuo fondiario, costituente il titolo esecutivo della procedura esecutiva per cui è causa, è stata disposta una consulenza tecnico-contabile.

Le conclusioni a cui è giunto il CTU nominato, [REDACTED], meritano di essere *in toto* condivise, in quanto precise, lineari e coerenti e immuni da vizi logici e deduttivi.

Orbene, il CTU ha accertato, in primo luogo, *che la clausola relativa al tasso d'interesse inserita nel contratto per cui è causa è adeguatamente determinata e che vi è sostanzialmente corrispondenza tra il tasso di interesse pattuito e quello in concreto applicato.*

Quanto, poi, alla verifica della illegittima applicazione di interessi anatocistici, il consulente tecnico ha accertato *che, nel contratto oggetto di causa, sono stati capitalizzati gli interessi in forma composta senza che fosse stato pattuito il relativo regime di capitalizzazione, e, pertanto, ha ricalcolato il saldo del rapporto, applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 Tub e senza capitalizzazione composta, ottenendo un debito residuo di € 124.149,67=, anziché di € 130.012,16=, oltre interessi e spese legali, e che, nel medesimo contratto oggetto di causa, è stato applicato il costo occulto anatocistico in violazione dell'art.1283 c.c. e, pertanto, ha ricalcolato il saldo del rapporto, applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 Tub e senza capitalizzazione composta, ottenendo un debito residuo di € 124.149,67=, anziché di € 130.012,16=, oltre interessi e spese legali.*

Le osservazioni critiche alla perizia formulate da entrambe le parti, anche tramite i loro consulenti di parte, non meritano di essere condivise, avendo il CTU risposto compiutamente ai quesiti posti dal giudice, e avendo, in particolare, il medesimo utilizzato un metodo di ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti che lo scrivente giudice condivide *in toto*.

Alla luce, dunque, dell'attività istruttoria espletata nel corso del presente giudizio, l'opposizione formulata dagli opposenti deve essere parzialmente accolta, con la conseguenza che il credito vantato [REDACTED] ed azionato in sede esecutiva deve essere ricalcolato nel seguente importo pari ad € 124.149,67 per somma capitale dovuta (e non in € 130.012,16 come erroneamente indicato nel precetto) a

cui dovranno aggiungersi gli interessi successivi al precetto e le spese del precetto quantificate in € 425,00 oltre accessori come dovuti per legge.

Non può, invece, essere oggetto del presente giudizio l'accertamento che al momento della revoca del beneficio del termine, gli opposenti erano in pari con il pagamento delle rate, in quanto trattasi di una doglianza nuova, formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e mai, invece, avanzata in sede di opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione. Si rammenta, infatti, che la struttura bifasica del giudizio di opposizione all'esecuzione impone che i motivi dedotti nella fase di merito coincidano con quelli prospettati nella fase sommaria (vedi Cass. civ. Sez. III Ord., 14 marzo 2024, n. 6892, " *il giudizio di merito eventualmente introdotto dopo la fase cautelare debba fondarsi esattamente sugli stessi motivi proposti innanzi al G.E. per l'accoglimento dell'istanza di sospensione. Conseguentemente, le domande formulate per la prima volta in sede di introduzione del giudizio di merito e che non risultino prospettate in sede sommaria sono inammissibili, atteso che la struttura bifasica dei giudizi di opposizione comporta inevitabili ricadute sullo jus variandi e, più in generale, sulle facoltà di allegazione di differenti ragioni di opposizione ad opera della stessa parte, sotto forma di una vera e propria nuova opposizione oppure di nuovi motivi nella fase di merito dell'opposizione.*)

3. Circa il regolamento delle spese di lite, si ritengono sussistenti i giusti motivi per compensare per 1/2 le stesse, alla luce dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione. Pertanto, la creditrice opposta deve essere condannata a rimborsare alla parte opponente le spese del presente giudizio, nei limiti di 1/2, come liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come da ultimo aggiornati, tenuto conto delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, accerta che il credito vantato dalla creditrice opposta [REDACTED], come rappresentata in atti, è pari all'importo di € 124.149,67 per somma capitale (e non in € 130.012,16 come erroneamente indicato nel precetto) a cui dovranno aggiungersi gli interessi successivi al precetto e le spese del precetto quantificate in € 425,00 oltre accessori come dovuti per legge.
- Rigetta per il resto tutti gli altri motivi di opposizione;



Sentenza n. [REDACTED]/2026 pubbl. il 04/06/2026

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED]

- Condanna la parte convenuta/opposta a rimborsare alla parte attrice/opponente le spese del presente giudizio che si liquidano, nella misura di 1/2, nell'importo complessivo di € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute, da liquidarsi in favore dell'avvocato costituito Federico Pedonese, il quale si è dichiarato antistatario. Compensa le spese per la restante misura di 1/2.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in giudizio, nella misura del 50% ciascuna.

Livorno, 04/06/2026

Il giudice

*Dott.ssa Simona Capurso*

